

	<p align="center">COMUNE DI BORGO VIRGILIO (Mn)</p> <p align="center"><i>Gestione associata CUC "Mantova sud"</i></p> <p>Piazza Aldo Moro – Virgilio n.1 - 46034 Borgo Virgilio (Mn) Tel. 0376/283019 - Fax 0376/280368 Pec: protocollo@pec.comune.borgovirgilio.mn.it Email cucmantovasud@comune.borgovirgilio.mn.it</p>	
Rv.00	del 21/02/2025	

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura affidamento ai sensi degli artt. 182 e segg. del D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Concessione chiosco e area verde pubblica "Parco Yoghi"
CIG: B5BDE91433
GARA TELEMATICA
Sulla piattaforma E-procurement SINTEL di Regione Lombardia ID 197335655

La presente procedura è svolta dal Servizio in gestione associata Centrale Unica di Committenza del Comune di Borgo Virgilio, ai sensi dell'art. 62, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023 **per conto del Comune di Borgo Virgilio.**

La procedura si svolgerà sulla Piattaforma telematica di e-procurement denominata SINTEL, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.36/2023, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Attraverso la piattaforma sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento;

La Piattaforma telematica è gestita da ARIA spa ed è accessibile all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it>.

Sommario

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA	5
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	5
1.2 Dotazioni tecniche	7
1.3 Identificazione	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 Documentazione di gara.....	8
2.2 Richiesta di informazioni e chiarimenti	8
2.3 Comunicazioni	8
3 OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 Lotto n. 1 CIG B5BDE91433 – Comune di Borgo Virgilio	9
3.1 Durata	10
3.2 Revisione del contratto di concessione	10
3.3 Modifica del contratto in corso di esecuzione	10
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1 Requisiti di idoneità professionale	13
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	13
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	13
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.....	14
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	14
7 AVVALIMENTO	15
8 SUBAPPALTO	16
9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	17
10 GARANZIA PROVVISORIA	17
11 SOPRALLUOGO.....	17
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC.....	18
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	18
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	18
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	21
15.1.1 Assolvimento imposta di bollo.....	23
15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Allegato 2).....	23
15.2.1 Dichiarazione di subappalto integrativa (Allegato 2-bis)	26
15.3 Dichiarazione in merito ai soggetti art.94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 (Allegato 3)	26
15.4 Clausole sociali.....	27

L'operatore economico deve allegare la dichiarazione relativa alle clausole sociali richieste dal bando, quali requisiti necessari dell'offerta secondo i contenuti presenti nel modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato 7.).....	27
15.5 Garanzia provvisoria.....	27
15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria.....	27
15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC.....	27
15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa	27
15.8.1 in caso di avvalimento:.....	27
15.8.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14.....	28
15.8.3 Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006.....	28
15.8.4 Dichiarazione di equivalenza di cui all'art.11 comma 4 del decreto legislativo n.36/2023	28
15.9 Documentazione ulteriore per soggetti associati	28
15.9.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti	28
15.9.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti	28
15.9.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti	28
15.9.4 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica	29
15.9.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica	29
15.9.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:.....	29
15.10 Documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.	29
16 CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA (Step 2)	30
16.1 Dichiarazione riservatezza	32
17 CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA (Step 3)	32
17.1 Offerta economica (Modello E.1)	33
18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	34
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	34
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	35
18.4 Metodo per il calcolo del punteggio.....	35
18.4.1 Riparametrazione dei punteggi tecnici	36
19 COMMISSIONE GIUDICATRICE	36
20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	37
22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	38
23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
24 CODICE DI COMPORTAMENTO	39
25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	39
26 ACCESSO AGLI ATTI	40
27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	40
28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Con determina a contrarre settore servizi amministrativi, istituzionali e sport n.37 del 12/2/2025, il Comune di Borgo Virgilio ha avviato il procedimento per affidare la "Concessione chiosco e area verde pubblica "Parco Yoghi"" attivando il procedimento presso la centrale di committenza.

Con determina, del Settore 9 – Centrale Unica di Committenza sono stati approvati gli atti di gara e indetta la presente procedura;

Stazione appaltante qualificata	Gestione associata CUC "Mantova Sud" Codice AUSA 0000571937 c/o Comune di Borgo Virgilio Piazza Aldo Moro - Virgilio nr. 1 Borgo Virgilio (MN)
Stazione appaltante beneficiaria	Comune di Borgo Virgilio Piazza Aldo-Moro n.1 46034 Borgo Virgilio (Mn)
Tipologia della procedura	affidamento ai sensi degli artt. 182 e segg. del D.Lgs 36/2023
Oggetto della procedura di gara	Concessione chiosco e area verde pubblica "Parco Yoghi"
CUP	n.p.
CIG	B5BDE91433
Criterio di aggiudicazione	offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 185 c.1 del d.Lgs n.36/2023
CPV	55410000-7 Servizio di gestione bar 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi
Categoria	servizi
Valore stimato della procedura (comprensivo di ogni opzione)	€ 666.330,47
Importo a base di gara	- Importo negoziabile: € 666.330,47 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 0
Costo della manodopera	€ 160.003,15
Termine presentazione offerte	lunedì 24 marzo 2025 ore 10:00
Durata del contratto	60 mesi giorni
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Borgo Virgilio
Responsabile unico del progetto (centrale di committenza)	arch. Andrea Marchini Tel. 0376/283019 cucmantovasud@comune.borgovirgilio.mn.it
Responsabile unico del progetto (stazione appaltante beneficiaria)	Giancarlo Marchi Tel: 0376/283059 e-mail: g.marchi@comune.borgovirgilio.mn.it

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... [indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul profilo del committente www.comune.cingiadebotti.cr.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nelle guide e manuali, disponibili liberamente all'indirizzo internet della piattaforma:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

Nella documentazione di supporto sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per assistenza o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 800 116 738**.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile salvo i periodi di manutenzione programmata che vengono segnalati con congruo anticipo nelle fasi di accesso alla stessa.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *"REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PIATTAFORME SINTEL NECA"* disponibile al tra gli strumenti di supporto della piattaforma all'indirizzo www.ariaspa.it oltre ad altri strumenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate o contattando il call center (**Numero verde**): **800 116 738**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

Bando di gara
Disciplinare di gara
Progetto di servizio – art. 4-bis Allegato I.7 d.lgs, 36/2023
Dichiarazione assolvimento imposta di bollo
Allegato 1 - Istanza di partecipazione e accettazione delle condizioni di gara
Allegato 2 - Documento di gara unico europeo DGUE (formato elettronico xlm)
Allegato 3 - Dichiarazione soggetti di cui all'art.94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023
Allegato 4 – Dichiarazioni impresa ausiliaria
Allegato 6 – Dichiarazioni relative ai raggruppamenti
Allegato 7 - Dichiarazioni clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta
Allegato 8 - Dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL
Allegato T.1 - Dichiarazione segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica
Modello piano economico finanziario
Allegato E.1 – Modello offerta economica

La documentazione di gara elencata nella tabella che precede è accessibile gratuitamente nella piattaforma, all'interno della **procedura ID 197335655**

Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d'appalto o altri documenti di gara e il presente disciplinare, prevale quest'ultimo.

2.2 Richiesta di informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura o su aspetti tecnici mediante proposizione di quesiti scritti per mezzo della funzionalità "**Comunicazioni procedura**", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, da inoltrare **almeno 7 giorni** prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

SOLO in caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente articolo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.borgovirgilio.mn.it .

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **quattro giorni** prima della scadenza, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel e sul sito istituzionale www.comune.borgovirgilio.mn.it

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli

operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto è costituito da un **unico lotto** in quanto non è ravvisabile un'articolazione per lotti funzionali in quanto, per la natura del servizio prevede un'organizzazione ed un coordinamento unitario ravvisabile in capo ad un unico operatore economico:

Numero Lotto	CIG	Stazione appaltante beneficiaria	Valore complessivo
1	B5BDE91433	Comune di Borgo Virgilio	€ 666.330,47

3.1 Lotto n. 1 CIG B5BDE91433 – Comune di Borgo Virgilio

Oggetto dell'appalto:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	gestione di un chiosco, da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande, all'interno nell'area pubblica attrezzata denominata "Parco Yoghi, ubicata in Virgilio, viale F.lli Cervi n. 54/b, comprese la manutenzione dei giochi presenti. e la	55410000-7 Servizio di gestione bar	P	€ 566.380,90
2	manutenzione dell'area verde	77313000 – 7: Servizi di manutenzione parchi	S	€ 99.949,57
A) Importo stimato della concessione				
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 666.330,47

Trattandosi di una concessione di servizi e non di un contratto passivo di appalto, si deve rilevare che la diversa struttura giuridica del negozio non consente la piena applicazione della norma di cui all'art. 41 comma 14 del D.Lgs n. 36/2023.

La stazione appaltante ha stimato il **costo della manodopera pari a € 160.003,15**

Il Concessionario che svolgerà le attività presso gli immobili del Comune, sulla base della propria organizzazione e forma imprenditoriale dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche e farsi carico dei relativi oneri, che si intendono ricompresi nella gestione del servizio.

In base all'Art. 26, Co. 1) del D.lgs. 81/08, il Concedente fornirà al Concessionario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il contratto individuato per il personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del contratto, in conformità all'art. 11 comma 2 del Codice e all'allegato I.01, è il seguente:

H05Y - CCNL dipendenti pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo

L'equilibrio economico finanziario della concessione prevede:

- € 666.330,47 quale diritto di gestire servizi oggetto del contratto

Gli importi sono al netto di Iva.

3.1 Durata

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni e rinnovi) è così prevista:

Lotto 1: 60 mesi

3.2 Revisione del contratto di concessione

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di all'articolo 192 del D.Lgs n.36/2023.

3.3 Modifica del contratto in corso di esecuzione

A sensi dell'art.120 comma 11 del D.Lgs n.36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, si riserva di prorogare il contratto con il Concessionario qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai fini dell'art. 179 del Codice, il valore è stimato della concessione, è pari ad **€ 666.330,47** al netto di Iva, così calcolato:

n.lotto	Valore base di gara	Valore opzioni	Valore rinnovo	Totale
1	€ 666.330,47		€ 0,00	€ 666.330,47

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara (o al singolo lotto in caso di più lotti) in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara (o al singolo lotto in caso di più lotti);
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Ai sensi dell'art.1, Allegato II.3 del Codice, **sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art.6, Allegato II.3 del Codice, **sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante

di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del d.lgs n.36/2023;

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

(art. 100, comma 1, lett. a) d.lgs. 36/2023)	a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane <u>per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara</u> . Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato alla parte IV – sezione A del DGUE

La comprova dei requisiti:

- a) Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- b) Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite consultazione dello specifico Albo;

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

(art. 100, comma 1, lett. b) d.lgs. 36/2023)	a) Non richiesto
----------------------------------------------	-------------------------

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato alla parte IV - sezione B, del DGUE.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

(art. 100, comma 1, lett. c) d.lgs. 36/2023)	a) Aver eseguito negli ultimi 10 anni antecedenti la data di indizione della procedura di gara almeno n.2 gestioni di durata almeno annuale (12 mesi non frazionabili) di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato alla parte IV – sezione C del DGUE

Si precisa che:

Per servizio analogo di cui alla lettera a) si intendono servizi riconducibili ai codici CPV 55410000-7, 55300000-3, 55310000-6, 55330000-2, 55400000-4 di cui al Regolamento (CE) 28 novembre 2007, n. 213/2008;

I contratti valutabili sono quelli iniziati e ultimati nell'intervallo richiesto, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo in caso di contratto iniziato in epoca precedente, o la parte di essi già svolta in caso di contratto non ancora concluso, se periodo parziale risulta essere pario o superiore alla durata minima prevista per il requisito. A tale scopo il concorrente deve dichiarare, per il contratto svolto:

- la denominazione del committente o del locale;
- la descrizione sommaria del servizio, possibilmente con la classificazione CPV;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (mese e anno di inizio e di ultimazione);

Si raccomanda, in relazione al requisito, di dichiarare i servizi sufficienti al raggiungimento dell'indicatore richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere servizi che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.

In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all'offerente in Forma aggregata.

La comprova dello specifico requisito è fornita mediante:

- copia dei contratti, fatture, atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46;

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. **Il singolo servizio non può essere oggetto di frazionamento tra più operatori raggruppati.**

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto 6.1 lettera a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di cui al **punto 6.1 lettera b)** deve essere posseduto dal consorzio esecutore

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente, ai sensi dell'art. 104 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile)

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è consentito l'avvalimento ai contratti concernenti i beni culturali ai sensi dell'art. 132 comma 2 del d.lgs n.36/2023.

In caso siano richieste autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

In caso siano richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento:

- nessuna
Motivazione:

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119 comma 4 lettera c) **deve indicare i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.**

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera.

I contratti di subappalto sono stipulati, in **misura non inferiore al 20 per cento** delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, **l'affidatario dovrà eseguire direttamente le seguenti prestazioni:**

- nessuna
Motivazione:

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto** (subappalto a cascata), sono le seguenti:

- nessuna
Motivazione:

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art.102 del Codice, per il presente affidamento, l'operatore economico deve assumersi, in caso di aggiudicazione gli impegni contenuti nel presente punto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art 1 comma 4 dell'Allegato II.3 del d.lgs 36/2023, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al **30 per cento** di occupazione giovanile
- una quota pari al **30 per cento** di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti** e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione (leggasi stipula) del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (leggasi stipula), a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per il presente affidamento **non sono previste clausole sociali per la stabilità occupazionale**, in quanto l'operatore economico uscente entro la fine del contratto non aveva personale alle dipendenze.

Per il presente contratto è **prevista l'esecuzione in via d'urgenza**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

10 GARANZIA PROVVISORIA

In ragione della tipologia contrattuale non è richiesta la garanzia provvisoria.

11 SOPRALLUOGO

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo per la partecipazione alla presente procedura.

Qualora l'operatore economico per la formulazione della propria offerta ritenga di voler effettuare comunque un sopralluogo, lo stesso può essere eseguito previo accordo al seguente punto di contatto:

Modalità di richiesta: email

Nome contatto: GIANCARLO MARCHI

Email: g.marchi@comune.borgovirgilio.mn.it

Tel.: 0376/283059

giorni/orario: mattino – lun. - mer.- venerdì

Termine per la richiesta: 10 gg. prima del termine per la presentazione delle offerte

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a

Numero Lotto	CIG	oggetto del lotto	Importo contributo ANAC
1	B5BDE91433	Concessione chiosco e area verde pubblica "Parco Yoghi"	€ 77,00

secondo le modalità di cui alla delibera n.610 del 19 dicembre 2023 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire, a pena di irricevibilità entro e non oltre il giorno:

lunedì 24 marzo 2025 ore 10:00

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima prevista dal manuale di funzionamento della piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato alla piattaforma, accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta".

L'**OFFERTA** è composta da:

- A. una "busta telematica A" contenente la **documentazione amministrativa**;

- B. una “busta telematica B” contenente **l’offerta tecnica**;
- C. una “busta telematica C” contenente **l’offerta economica**.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step previsti dal percorso guidato “Invia offerta”.

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo le modalità di funzionamento della piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni e la documentazione a corredo dell’offerta sono redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione se prodotti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

I documenti dovranno essere generati preferibilmente in formato PDF, generati in formato vettoriale (non scansionato) in modo da poter operare la ricerca testuale, garantire la leggibilità e contenere la dimensione dei files.

N.B. in caso sia necessario allegare più di un documento, questi devono essere inclusi in un unico file compresso in formato .zip (.rar - .7z o equivalente). Il file compresso contenente più files NON dovrà essere firmata digitalmente.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.

La busta amministrativa si compone dei seguenti documenti:

15.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura;	obbligatorio
15.1.1	Assolvimento imposta di bollo su istanza	obbligatorio
15.2	Documento di gara unico europeo DGUE in formato xml	obbligatorio
15.2.1	Dichiarazione di subappalto integrativa (Allegato 2-bis)	se pertinente
15.3	Dichiarazione integrativa soggetti art.94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023	obbligatorio
15.4	Dichiarazione clausole sociali del bando	obbligatorio
15.7	Ricevuta pagamento contributo ANAC	obbligatorio
15.8	Documentazione a corredo della busta amministrativa	se pertinente
15.9	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati	se pertinente
15.10	Documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.	facoltativo

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

Il documento è redatto secondo il modello (Allegato 1) contenente le informazioni e le dichiarazioni relative alla partecipazione e all'accettazione delle condizioni della presente procedura.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.
- l'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
- l'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- l'insussistenza delle altre cause di esclusione è resa in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti

fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Nell'istanza dichiara altresì:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, se prevista dagli atti di gara la clausola di stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di accettare (in caso siano richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice), in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e della stazione appaltante delegante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- *(in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53, della legge 190/2012)* di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura competente per territorio oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la medesima Prefettura.
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 in funzione della forma di partecipazione:

Forme di partecipazione	Modalità di sottoscrizione
Forma singola	dal concorrente che partecipa in forma singola;
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE <u>COSTITUITI</u>	dalla mandataria/capofila

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE <u>NON ANCORA COSTITUITI</u>	da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
Aggregazioni di retisti	<p>a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;</p> <p>b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;</p> <p>c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.</p>
Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice	la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.1.1 Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 indicando il numero seriale all'interno della dichiarazione resa sul fac-simile presente e allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di diritto all'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo, l'operatore economico deve allegare specifica dichiarazione con indicati i riferimenti normativi dai quali risulti il diritto all'esenzione.

Ogni irregolarità relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo verrà comunicata all'Agenzia delle Entrate.

15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Allegato 2)

Il concorrente compila il DGUE (Allegato 2) **esclusivamente in formato elettronico** in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.

Esso consiste in una dichiarazione in ordine **all'insussistenza delle cause automatiche** di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Gli operatori economici dovranno generare il **DGUE in formato elettronico** (*DGUE Response*) a partire dal file xml "Request" messo a disposizione della Stazione Appaltante nella documentazione di gara, con la seguente modalità:

- Una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccare sul tasto "Compila DGUE", si viene indirizzati nella prima pagina del processo di Creazione dell'*eDGUE Response*.
- Compilare ogni sezione richiesta seguendo la compilazione guidata.
- Al termine del processo, cliccare sul tasto "Scarica eDGUE" selezionando la versione "**pdf format**".
- Firmare digitalmente il file e caricarlo in piattaforma.

Per maggiori informazioni circa le modalità di utilizzo del servizio eDGUE si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul sito Aria spa: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

In alternativa è possibile utilizzare il un servizio analogo utilizzabile senza registrazione disponibile all'indirizzo: <https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/avvio>

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- Chi è a compilare il DGUE? >> *Sono un operatore economico*
- Che operazione si vuole eseguire? >> *Compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file DGUE Request (importare il file XML del DGUE fornito dalla Stazione Appaltante per l'appalto di interesse e procedere con la compilazione)*
- compilare ogni sezione richiesta
- al termine della compilazione cliccare su "Quadro generale"
- verificare la corretta compilazione e cliccare "Esporta"
- Selezionare "Esporta anteprima (PDF)?"
- Firmare digitalmente il file .pdf che viene scaricato e caricarlo in piattaforma

- Si suggerisce di salvare anche file in formato .xml che potrà essere usato dall'operatore economico per modificare/completare in fasi successive il DGUE.

Il file firmato digitalmente dovrà essere caricato nell'apposito campo della piattaforma telematica Sintel.

Di seguito un'indicazione delle sezioni da compilare, in funzione delle modalità di partecipazione:

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare il file con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). • Dovranno essere compilate le seguenti parti: <ul style="list-style-type: none"> - Parte II: Informazioni sull'operatore economico <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sezione A "Informazioni sull'operatore economico": <ul style="list-style-type: none"> • indicare l'anagrafica dell'operatore economico. • Indicare se microimpresa, oppure una piccola o media impresa; ▪ Sezione B Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico "(dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della presente procedura (aggiungere con +). Dovranno essere indicati anche i nominativi e i riferimenti previsti al comma 3 dell'art.94, anche nel caso di direttori tecnici esterni (vedasi anche Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017); ▪ Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; ▪ Sezione D "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Le prestazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota devono essere dichiarate nel <u>Modello 2-bis</u> - Parte III – Tutte le sezioni - Parte IV – "Criteri di selezione": <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sezione A "Idoneità": <ul style="list-style-type: none"> • "Iscrizione in un registro commerciale": (vedi 6.1 a) Indicare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo (selezionando sì alla richiesta "Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?" appaiono dei campi liberamente compilabili con i riferimenti richiesti; ▪ Sezione C "Capacità tecniche e professionali": <ul style="list-style-type: none"> • Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato (vedi 6.3 a): Indicare i servizi analoghi svolti per il soddisfacimento del requisito con le relative informazioni. ▪ Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la certificazione possedute (facoltative); - Parte VI – "Dichiarazioni finali"
<ul style="list-style-type: none"> • Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete GEIE • Imprese cooptate 	<p>Allegare un file per ciascun operatore economico componente il raggruppamento sottoscritto con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), sulla scorta delle indicazioni fornite per la partecipazione in "Forma singola", contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane • Consorzio stabile 	<ul style="list-style-type: none"> • Il Consorzio dovrà allegare un file sottoscritto con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), sulla scorta delle indicazioni fornite per la partecipazione in "Forma singola". Nel formulario deve essere indicata la denominazione

<ul style="list-style-type: none"> • Consorzi stabili di società di professionisti 	<p>degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguiranno le prestazioni previste dal contratto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le consorziate esecutrici dovranno allegare un file con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), sulla scorta delle indicazioni fornite per la partecipazione in “Forma singola”, contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
<ul style="list-style-type: none"> • Impresa/e ausiliaria/e in caso di avvalimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico ausiliario, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). • Dovranno essere compilate le seguenti parti: <ul style="list-style-type: none"> - Parte II: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” <ul style="list-style-type: none"> • indicare l’anagrafica dell’operatore economico. • Indicare se microimpresa, oppure una piccola o media impresa; ▪ Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; - Parte III – Tutte le sezioni; - Parte IV – “Criteri di selezione”: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sezione A “Idoneità”: <ul style="list-style-type: none"> • Precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo (vedi 7.1 a); ▪ Sezione B “Capacità economica e finanziaria” (indicare solo i requisiti oggetto di avvalimento); ▪ Sezione C “Capacità tecniche e professionali” (indicare solo i requisiti oggetto di avvalimento) ▪ Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria; <p>Parte VI – “Dichiarazioni finali”</p>

15.2.1 Dichiarazione di subappalto integrativa (Allegato 2-bis)

In considerazione che l’attuale versione del DGUE elettronico (xml) nella Parte II – lettera D non permette la precisa indicazione delle prestazioni da affidare in subappalto (facoltativo), qualora l’operatore economico intenda riservarsi tale possibilità oltre a indicare tale intenzione nel DGUE deve allegare nella piattaforma il Modello 2-bis “Dichiarazione di subappalto integrativa”.

15.3 Dichiarazione in merito ai soggetti art.94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 (Allegato 3)

Il legale rappresentante attesta di aver reso le dichiarazioni circa l’assenza di cause di esclusione automatiche e non automatiche previste dal Codice per tutti i soggetti indicati dall’art.94 comma3 del Codice e che gli stessi sono stati elencati all’interno del DGUE.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 94 del Codice, detti soggetti devono essere elencati e sono tenuti a compilare in proprio le dichiarazioni, sottoscrivendole con firma digitale.

15.4 Clausole sociali

L'operatore economico deve allegare la dichiarazione relativa alle clausole sociali richieste dal bando, quali requisiti necessari dell'offerta secondo i contenuti presenti nel modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato 7.)

15.5 Garanzia provvisoria

In ragione della tipologia contrattuale non è richiesta la garanzia provvisoria.

15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis, alla garanzia provvisoria e definitiva **non si applicano le riduzioni** previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC

L'operatore economico deve allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore di Anac, se previsto al precedente punto 12.

15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa

L'operatore economico dovrà allegare in questo campo la documentazione in funzione della particolare forma di partecipazione.

15.8.1 in caso di avalimento:

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni di ricorso all'avalimento nel DGUE (Allegato 2), **dovrà allegare per ciascuna ausiliaria** la seguente documentazione:

1. **la dichiarazione di avalimento (Allegato 4)** sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria attestante:
 - a. l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante e verso il Comune committente, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - b. la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata in caso l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, ovvero documentazione a dimostrazione che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale;
2. **il contratto di avalimento** (Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica).
3. **il DGUE** reso e sottoscritto dall'impresa ausiliaria.
4. **Dichiarazione in merito ai soggetti art.94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023** (Allegato 3)

NB: Il contratto di avalimento è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativo del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente prodotto, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.

Nel contratto l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avalimento è concluso in forma scritta **a pena di nullità** con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico:

- a. oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b. durata;
- c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.*).

Il suddetto contratto di avalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

(Saranno ritenuti nulli i contratti di avalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avalimento

che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “risorse necessarie di cui è carente il concorrente”. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara)

15.8.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.8.3 Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006

L'operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, allega, qualora non già inserito nel FVOE, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.8.4 Dichiarazione di equivalenza di cui all'art.11 comma 4 del decreto legislativo n.36/2023

Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato nella propria offerta un differente contratto collettivo applicato, allega la dichiarazione di equivalenza delle tutele in conformità all'allegato I.01 (Allegato 8).

La stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di uno scostamento limitato a soli due parametri.

15.9 Documentazione ulteriore per soggetti associati

15.9.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.9.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

15.9.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.9.4 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.9.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.9.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - o copia del contratto di rete
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**
 - o copia del contratto di rete
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.10 Documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.

Potranno essere allegati i documenti a comprova del possesso dei requisiti previsti al punto 7. I documenti prodotti in fase di gara non sono obbligatori e sono richiesti solo al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

In alternativa l'operatore economico potrà caricare i predetti documenti sul proprio fascicolo virtuale tramite il sistema FVOE (2.0) gestito da ANAC

16 CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA (Step 2)

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire il proprio progetto tecnico corrispondente ai successivi paragrafi del presente capitolo.

La busta tecnica si compone dei seguenti documenti:

16	Offerta tecnica	obbligatorio
16.1	Dichiarazione riservatezza e copia offerta tecnica oscurata	<i>se pertinente</i>

L’offerta tecnica deve contenere, esclusivamente, la documentazione necessaria alla valutazione degli elementi e sub-elementi, come descritti nel seguito. I pesi attribuiti ad ogni elemento e sub-elemento sono contenuti nella successiva **tabella 18.1**:

Saranno oggetto di valutazione:

ELEMENTI/SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE		MODALITÀ
A	<p>Proposta ideata dal concorrente per la riqualificazione dell’area e delle strutture esistenti, in conformità alle condizioni minime previste dal capitolato e dallo schema di contratto, con oneri a carico del concessionario.</p> <p>Requisiti: Ogni proposta dovrà rispettare le normative di riferimento, con particolare attenzione ai CAM, e includere una dettagliata illustrazione dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obiettivi: Descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. 2. Qualità: Descrizione puntuale della proposta. 2. Tempistiche: Tempi di realizzazione della proposta o, in caso di attività periodiche, la frequenza delle stesse. 3. Quantità: Estensione della proposta espressa in termini numerici (superficie, attrezzature, elementi, manufatti, ecc.). <p>Criteri di valutazione: La valutazione delle proposte terrà conto dei seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efficacia delle proposte migliorative: Sia in termini quantitativi che qualitativi. - Chiarezza e completezza: Descrizione chiara e completa della proposta - Tempistiche di realizzazione: Rispetto alla durata contrattuale. - Realizzabilità, concretezza e adeguatezza: Fattibilità e adeguatezza della proposta. <p>La proposta progettuale dovrà essere declinata secondo gli aspetti che seguono.</p>	<p>Relazione: massimo n. 5 cartelle formato A4 + eventuali schede tecniche delle attrezzature che si intendono utilizzare e libretti di circolazione dei mezzi messi a disposizione, avendo cura di suddividere l’offerta in punti corrispondenti ai criteri di valutazione.</p>
A.1	<p><i>Riqualificazione dell’area</i></p> <p>Proposta di riqualificazione delle strutture esistenti, dell’area giochi e dell’area verde mediante interventi di manutenzione o nuove installazioni che migliorino il decoro, la qualità e la sicurezza dell’area.</p> <p>In termini non esaustivi, saranno considerate migliorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione, sostituzione e implementazione di nuovi giochi. - Manutenzione, sostituzione e potenziamento del verde. - Allestimento dell’area con arredi (es. tavoli, panche, sedie, rastrelliere per biciclette, panchine, ecc.), prediligendo materiali naturali/riciclati e privi di loghi commerciali. - Miglioramento della sicurezza dell’area e mitigazione delle criticità indicate dal concedente nella relazione. - Interventi di riqualificazione e potenziamento del chiosco. 	
A.2	<p><i>Potenziamento dell’attrattività</i></p> <p>Proposta di miglioramento del livello di attrattività e fruibilità del parco, attraverso il potenziamento funzionale, la differenziazione e/o l’ampliamento delle attività ludico-ricreative in grado di creare occasioni di socializzazione e di inclusione tra utenti varie fasce di età, attraverso l’individuazione/creazione di nuovi spazi polifunzionali.</p>	

A.3	<p><i>Programma delle attività</i></p> <p>Programma di gestione con dettagli sulle attività e i servizi che l'operatore economico si impegna a svolgere durante tutto il periodo di concessione, anche in collaborazione con l'ente concedente, coinvolgendo ragazzi, adolescenti, diversamente abili, anziani, ecc.</p>	
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Si invitano gli operatori economici a tenere ben presente che nell'ipotesi di consegna anticipata del servizio per ragioni di urgenza, che interviene nella fase tra l'aggiudicazione e stipulazione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni come indicate nell'offerta tecnica.

A fine di evitare la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione contrattuale, si suggerisce di specificare in modo chiaro ed inequivocabile, per ogni criterio o sub-criterio, il cronoprogramma di attivazione della proposta se non contestuale con l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il numero delle schede e delle cartelle indicate, può essere liberamente distribuito tra gli stessi in base alle necessità dell'offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle e delle schede previste; Per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli", in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegati alle relazioni;

Il numero delle schede e delle cartelle indicato precedentemente, costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione **ma potrà essere valutato negativamente** nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi o coefficienti.

I documenti componenti l'offerta tecnica devono essere preferibilmente contenuti in un **unico file in formato pdf firmato digitalmente**, in alternativa è possibile sottoscrivere digitalmente singoli *files* e inserirli all'interno di una cartella compressa (**il file compresso NON è da firmare a sua volta**);

La dimensione massima di ciascun file (o cartella compressa) trasferibile in piattaforma è di 100 Mbyte. Si invitano pertanto gli operatori economici a ponderare con attenzione la risoluzione degli elaborati grafici e delle relazioni contenenti grafici o immagini, al fine di poter contenere la dimensione dei *files*. Si SUGGERISCE, ove possibile, la generazione di file di tipo vettoriale piuttosto che raster (scansioni) e di adottare una risoluzione delle immagini non eccessiva a quella necessaria a garantire una chiara e nitida lettura a video.

a) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- gli elaborati grafici e le relazioni devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR». **Il file compresso generato non deve essere firmato a sua volta**;
- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate come scansione o documento informatico e sottoscritto digitalmente;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

b) Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica;

c) L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

- d) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) o d), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;
- e) Nel caso in cui, in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, siano rappresentate soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante verrà assegnato, al relativo elemento o sub-elemento la valutazione pari a zero punti;

16.1 Dichiarazione riservatezza

Solo nel caso l'operatore economico abbia dichiarato nell'istanza di partecipazione, di escludere ai sensi dell'art. 35 co. 4 lettera a) l'accesso da parte degli altri concorrenti alla gara alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta in quanto contenenti segreti tecnici e commerciali **deve allegare** una dichiarazione (*Allegato T.1*) contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine **allega anche una copia firmata della relazione adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In assenza della dichiarazione sulla sussistenza di segreti tecnici e commerciali e in caso di mancata dichiarazione delle specifiche parti e delle relative motivazioni, la stazione appaltante riterrà non sussistere alcuna limitazione all'accesso da parte dei concorrenti.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art.90, la stazione appaltante o dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

17 CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA (Step 3)

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire a pena di esclusione quanto di seguito descritto.

La busta economica si compone dei seguenti documenti:

17	Inserimento valore complessivo della concessione nei campi della piattaforma	obbligatorio
17.1	Modello offerta economica canone annuo	obbligatorio
17.2	Piano economico finanziario	obbligatorio

Poiché la piattaforma SINTEL, nel caso in cui sussistano più elementi di valutazione dell'offerta economica, non consente l'attribuzione di punteggi differenziati o multi-criterio gli stessi saranno gestiti manualmente dalla stazione appaltante sulla base della documentazione presentata.

Per poter concludere l'iter di presentazione dell'offerta, sarà comunque necessario compilare i campi economici proposti dalla piattaforma nel seguente modo:

L'offerta economica dovrà essere espressa dall'operatore economico, attraverso la compilazione dei relativi campi in piattaforma, nel seguente modo:

1. nel campo **"Offerta economica": Il valore stimato (€) totale della concessione**, così come risultante al rigo "TOTALE RICAVI" presente nel PEF (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei soli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze), mentre si dovrà formulare la propria offerta - allegando il **Modello – E.1 Offerta Economica**.
 - a. nel campo **"di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"** l'importo pari a € 0,00, in quanto per i servizi di natura intellettuale, in virtù dell'art. 108 comma 9 del Codice, gli operatori economici sono esonerati dall'indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell'offerta economica.
 - b. nel campo **"di cui costi del personale"**, la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice.

2. Nel campo “**Costi della sicurezza derivanti da interferenza**” Il valore individuato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, pari a € **0,00**. In quanto il concessionario svolgerà la propria attività presso la propria sede o altre sedi esterne a quelli comunali.

Nel campo “**Offerta economica complessiva**”, la piattaforma mostrerà l’importo complessivo offerto, corrispondente all’importo contrattuale, al netto di Iva e di ogni altra opzione o rinnovo contrattuale. Tale valore sarà utilizzato per determinare il punteggio relativo all’offerta economica.

Sono inammissibili le offerte inferiori a canone minimo a base d’asta.

A pena di esclusione, tutti i documenti dovranno essere sottoscritti, se non diversamente specificato, con le modalità descritte al punto 15.1 del presente documento, in funzione della specifica forma di partecipazione.

NB: Qualunque altro valore inserito nel campo descritto al punto 1 non verrà valutato ai fini dell’aggiudicazione del contratto, in quanto la sua funzione è solamente quella di permettere il completamento del percorso guidato di presentazione dell’offerta richiesto dalla piattaforma telematica. La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata esclusivamente sulla base del Modello E.1 di cui al punto seguente

17.1 Offerta economica (Modello E.1)

Nel relativo campo della piattaforma telematica, l’operatore economico dovrà allegare apposita dichiarazione, con i contenuti del *Modello E.1* messo a disposizione dalla stazione appaltante, contenente la propria offerta economica così composta:

n.	Descrizione	u.m.	Condizioni
1	Canone concessorio annuo	€	≥ 3.000 (canone minimo a base di gara)

Sono inammissibili e comporteranno l’esclusione dell’operatore economico, le offerte economiche che non rispettano la condizione di cui sopra.

17.2 Piano economico finanziario

L’operatore economico deve allegare il Piano Economico Finanziario (di seguito, “P.E.F.”) di copertura dei costi di gestione e degli investimenti, sulla base dei contenuti minimi contenuti nel “*Modello PEF*” messo a disposizione della stazione appaltante.

Nella tabella devono essere riportate le voci (di entrata e di spesa) ivi indicate. Tale piano dovrà essere presentato, **a pena di esclusione**.

Il P.E.F. dovrà contenere i principali indicatori di redditività, nonché il quadro di tutti i costi che l’aggiudicatario dovrà sostenere, compresi i costi di gestione e i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

L’operatore economico può presentare un proprio piano economico finanziario fatti salvi i contenuti minimi previsti dal modello messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lettera b) del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti nei successivi criteri e sub-criteri;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Progetto di riqualificazione e potenziamento	70	A.1	Riqualificazione dell'area	40	-	-
			A.2	Potenziamento dell'attrattività	20	-	-
			A.3	Programma delle attività	10	-	-
		70			70	-	-

Non è prevista una soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico complessivo o per particolari criteri di valutazione.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Punteggio discrezionale: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale da zero ad uno da parte di ciascun commissario in funzione dei seguenti livelli di valutazione:

Valutazione	Coefficiente		Criterio di giudizio della proposta/miglioramenti
Eccellente	0,801	1,000	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,601	0,800	Aspetti migliorativi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,401	0,600	Aspetti migliorativi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Discreto	0,301	0,400	Aspetti migliorativi di qualche pregio
Modesto	0,201	0,300	Aspetti migliorativi appena percepibili o appena sufficienti
Assente/irrelevante	0,000	0,200	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante/ non congruo

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo per il calcolo del punteggio.

Punteggi quantitativi: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio **nella colonna identificata con la lettera "Q"**, vengono indicati i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione della seguente formula matematica: **nessuno criterio**

Punteggio tabellare A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio nella **colonna identificata con la lettera "T"** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto e dell'eventuale fascia di appartenenza: **nessuno criterio**

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ribasso pari zero o importo uguale al valore negoziabile);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante)

i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

interpolazione lineare

$$C_i = \frac{V_i}{V_{best}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo per ogni singolo criterio;

V_i = Valore offerto dal concorrente *i*-esimo

V_{best} = Valore dell'offerta V_i più conveniente.

Nel dettaglio:

$$V_i = O_i - BA$$

O_i = valore offerto dal concorrente *i*-esimo

BA = valore posto a "Base d'asta"

18.4 Metodo per il calcolo del punteggio

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_a = \sum_1^n (\beta_i \times C_i) + P_{Ti}$$

dove

P_a = punteggio concorrente *a*;

β_i = peso, o punteggio attribuito all'elemento di valutazione *i*-esimo

C_i = coefficiente attribuito al concorrente sul criterio di valutazione "i-esimo" variabile tra 0 ed 1

P_{Ti} = punteggio tabellare del concorrente *i*-esimo (somma degli elementi di valutazione tabellari)

18.4.1 Riparametrazione dei punteggi tecnici

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i diversi criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo dato dalla somma dei sub-criteri discrezionali (D) e/o quantitativi (Q), tale punteggio viene riparametrato.

All'operatore economico che otterrà il punteggio più elevato nella somma dei sub-criteri discrezionali e quantitativi di ciascun criterio, verrà assegnato il punteggio massimo attribuibile alla somma stessa e agli altri operatori economici un punteggio proporzionale decrescente. La riparametrazione si applica ai criteri di natura discrezionale e quantitativi anche in assenza di sub-criteri.

La c.d. "riparametrazione" non si applica ai criteri di natura tabellare (T), il cui punteggio è assegnato secondo un criterio automatico in base al possesso o meno dei requisiti premianti e sommato al punteggio riparametrato come sopra descritto.

La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento (se fissata dal presente disciplinare).

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data della prima sessione sarà comunicata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

In ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato» (*Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2018 n. 7039; Consiglio di Stato, Sezione V, 29 ottobre 2014 n. 5337; Consiglio di Stato, Sezione III, 3 ottobre 2016 n. 4050*). A tale orientamento del giudice d'appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che «nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'articolo 58, decreto legislativo n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica» (*TAR Campania, Napoli, Sezione II, 2 marzo 2020, n. 957; TAR Veneto, Sezione III 13 marzo 2018; n. 307; TAR Puglia, Sezione III, 2 novembre 2017, n. 1112; TAR Sardegna, Sezione I, 29 maggio 2017 n. 365*).

Per le suddette motivazioni **non sono pertanto previste sedute pubbliche.**

Le verifiche in ordine alla documentazione amministrativa verranno effettuate da un seggio di gara presieduto dal Responsabile della Centrale di Committenza (o suo sostituto), in qualità di servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati **entro cinque giorni** dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Responsabile di fase o il Seggio di Gara procede all'apertura della busta tecnica per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti dagli atti di gara ed alla messa a disposizione della documentazione alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4 (se prevista).

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del Codice, potrà riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto (se presenti) all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108 comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art.185 comma 5 del Codice, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul **prezzo**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- (solo se indicata) in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- **In relazione al piano finanziario presentato, non risultano compatibili con l'organizzazione aziendale e l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP anche avvalendosi della commissione giudicatrice o della centrale di committenza ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non superiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ad esclusione delle forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale, Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC (se ne ricorrono i presupposti), ad incamerare la garanzia provvisoria.

In caso di esclusione si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato a norma dell'articolo 18 comma 1 del D.Lgs n.36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario (per ogni lotto se presenti) deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante di riferimento dove è possibile leggere i predetti documenti.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante titolare dell'intervento:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia. È esclusa la clausola compromissoria ex art. 213 del D.Lgs. n.36/2023.

(In caso di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro) Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n.3 membri.

NON trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed artt. 6, 13 e 14 del Regolamento GDPR UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), il Comune di Borgo Virgilio in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la complessiva procedura di affidamento, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di affidamento vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della

sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune/i competente/i ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso.

3. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di affidamento e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale del Comune di Borgo Virgilio in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici del Comune che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento;
- al personale dei Comuni deleganti la procedura di gara in quanto incaricati del trattamento che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessate al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR UE 679/2016

6. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Virgilio per quanto attiene la procedura di gara e i comuni deleganti per quanto attiene la procedura di aggiudicazione e stipula contrattuale.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

arch. Andrea Marchini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

.i.